

IL CASO

LA DEPENALIZZAZIONE CHE TARDA

DOPO LA LEGGE DELEGA DEL 2014
Il Parlamento ha stabilito la trasformazione in illecito amministrativo, ma il governo non ha ancora provveduto. Il giudice: non importa

Non pagava contributi Inps «Ma non è più un reato»

Bari, imprenditore assolto. Il Tribunale: inutile attendere i decreti di Renzi

● **BARI.** La depenalizzazione annunciata dal governo Renzi deve essere considerata già in vigore anche se Palazzo Chigi non ha ancora emanato i decreti che attuano la delega di aprile. È in base a questa interpretazione, obiettivamente innovativa, che il giudice monocratico del Tribunale di Bari, Antonio Dello Prete, ha assolto un imprenditore barese dall'accusa di non aver versato contributi Inps per un importo di poche migliaia di euro.

prevoleva 18 mesi per l'emancipazione dei decreti legislativi da parte del governo è stata finora esercitata solo parzialmente, e - allo stesso tempo - il codice penale disciplina ciò che accade in caso di decreti legge non convertiti ma

nulla dice a proposito della delega non esercitata. Tuttavia il giudice Dello Prete ha ritenuto che la depenalizzazione debba essere già considerata operante. «La volontà del legislatore - è scritto in sentenza - è chiara: questi fatti

non debbono essere più previsti come reati ma come illeciti amministrativi. E questo che rileva è non già i decreti attuativi che sono solo un aspetto meramente esecutivo di quella volontà, ma pure con un atto avente forza di legge.

Ma c'è che una loro differenza sarebbe consistente costituzionalmente per violazione della separazione delle potestà che è la legge delega. La trasformazione in illecito amministrativo riguarderà quasi tutti i reati oggi previsti con la vol-

ta di fatto senza entrare nel merito di quelli estinti. Poiché guerra lo è stato emanato il decreto legislativo che introduce la depenalizzazione per «particolare verità del fatto», anche con il riferimento della delega del 2014. Ma per i 300 mila i reati da trasformare in illeciti amministrativi, la attuazione è ancora nel limbo. La ha fatto rilevare, nel suo lavoro, il rappresentante dell'accusa che - pur avendo chiesto l'assoluzione - era tuttavia particolarmente preoccupato di trasferire gli atti all'autorità amministrativa competente, in caso di proscioglimento, per l'irraggiungibilità della relativa sanzione. Mancando il decreto attuativo anche l'individuazione della sanzione è di chi deve condannare. Ma il vero problema è che le funzioni amministrative per legge non sono retroattive. Riferisce, secondo il ragionamento del giudice Prete, che «tutti i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge delega sono non punibili di alcuna sanzione amministrativa, né oggi né quando i decreti saranno emanati. Inconcepibile, in questo principio di diritto definitivo, vorrà dire che un atto di pena l'avrà fatto franca...»



ASSOLTO il Tribunale di Bari: non vanno i contributi non a più reato

I fatti risalgono al 2006. L'uomo difeso dall'avvocato Antonio Maria La Scala, titolare di una società di autotrasporti, era accusato della violazione di due articoli del DL 62/1983 per avere, appunto, omissis il versamento di contributi previdenziali e assistenziali. Questa ipotesi rientra tra quelle che il Parlamento ad aprile 2014 ha inteso depenalizzare mediante una delega al governo: se l'importo è inferiore a lire 100 euro annui, e il datore di lavoro provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione, il reato diventa un semplice illecito amministrativo (che viene punito con una multa).

Il punto è che la delega da legge